



Documento di analisi del ddl 2679-bis (Legge di stabilità 2015)

Considerazioni generali

Parafrasando il contenuto dell'articolo 3 del disegno di legge di stabilità 2015, che istituisce un fondo per la realizzazione del piano "La buona scuola", è possibile immaginare un appello per verificare gli assenti e i presenti di un provvedimento molto atteso, dal quale dipende la tenuta occupazionale, economica e sociale del nostro Paese nei prossimi mesi.

Sicuramente assenti, peraltro in maniera assolutamente ingiustificata, sono il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego; le risorse per gli ammortizzatori sociali; una maggiore equità fiscale, utile a ridistribuire i relativi carichi fra le famiglie e le imprese; gli stanziamenti per lo sviluppo e per la infrastrutturazione del territorio; il Mezzogiorno; la certezza della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nella sanità e nell'assistenza socio-sanitaria, visti i tagli ai bilanci delle regioni; il sostegno al potere d'acquisto delle pensioni e alla previdenza complementare con l'aggravante che, nel frattempo, si tagliano le risorse per i patronati che forniscono in primo luogo un servizio sociale di vitale importanza per il cittadino, soprattutto per le persone disagiate, e per la stessa pubblica amministrazione, impossibilitata ad accogliere le migliaia di persone che ogni giorno si rivolgono ad uno tanti centri aperti in tutto il territorio nazionale e all'estero.

Presenti, seppur agli ultimi banchi, considerata la timidezza dei tentativi, un accenno di revisione della spesa pubblica, peraltro più lineare che ragionata; la conferma del bonus di 80 euro, destinato a non incidere in maniera sensibile sui consumi, soprattutto ora che diventa detrazione; gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato; la revisione della tassazione sulle *slot machines*, accompagnata da misure di contrasto alla ludopatia; la stessa dotazione per la realizzazione del piano "La buona scuola", verosimilmente adeguata a decorrere dal 2016, anche se si guarda con preoccupazione all'ipotesi di tagliare oltre 2mila posti di lavoro fra il personale amministrativo, tecnico ed ausiliare, senza il benché minimo confronto sindacale.

L'articolo 21 del disegno di legge stabilità contiene una serie di misure che interessano il pubblico impiego, tranne quella più attesa: il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro.

Il protrarsi del blocco della contrattazione acuisce la già drammatica situazione in cui versano gli oltre tre milioni di dipendenti pubblici, i quali, anno dopo anno, stanno pagando moltissimo in termini di tenuta del potere d'acquisto - già oggi, ogni dipendente pubblico ha perso 114 euro ogni mille euro di reddito netto - e di immagine, come se la crisi fosse colpa loro e non di chi ha mal gestito la cosa pubblica.

Lo stesso stop all'indennità di vacanza contrattuale rappresenta una sorta di accanimento terapeutico che demotiva il personale pubblico, proprio nel momento in cui è opinione diffusa e



condivisibile che una pubblica amministrazione efficiente è la preconditione necessaria per far ripartire il Paese.

Siamo davanti ad una situazione insostenibile e intollerabile sulla quale sarebbe utile un intervento del Parlamento.

Sempre all'articolo 21, non vi è traccia delle nuove risorse per il promesso sblocco della contrattazione per il comparto difesa-sicurezza; quanto stanziato è, infatti, frutto di un drenaggio di denari già destinati in passati provvedimenti alla medesima finalità, rimandando il tutto ad un accordo nazionale quadro che tenga conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, senza ulteriori specificazioni.

L'articolo 11 istituisce un fondo con una dotazione di due miliardi di euro a decorrere dal 2015 per gli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, per la riforma dei servizi per il lavoro e le politiche attive, per il riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva, per la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura e di lavoro e per favorire la stipula dei contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.

È di tutta evidenza che quanto stanziato non è assolutamente sufficiente a coprire una soltanto delle voci elencate, contenute tutte nel disegno di legge delega in materia di lavoro.

Nei primi otto mesi dell'anno, le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni nelle sue tre forme – ordinaria, straordinaria e in deroga – sono superiori rispetto allo stesso periodo del 2012 e del 2013, a conferma della pervasività di una crisi che non sembra aver fine; anzi, visto l'aumento esponenziale della Cigs, si ha l'impressione che il peggio debba ancora arrivare, almeno sotto il profilo occupazionale.

Preoccupa fortemente il fatto che non si è previsto uno stanziamento specifico per la cassa integrazione in deroga, nonostante è ormai chiaro che i fondi di solidarietà bilaterale, previsti dalla legge 92/2012, avranno bisogno ancora di molto tempo prima di poter diventare realmente operativi.

Se, come appare, anche il 2015 sarà un anno difficile, allora i due miliardi saranno forse appena sufficienti ad assicurare un minimo di sostegno al reddito a chi perderà il lavoro e non certo per la tanto auspicata riforma dei servizi per il lavoro e per il rafforzamento delle politiche attive.

In un tale scenario, nel quale l'occupabilità delle persone è assicurata dalla capacità di riqualificare le stesse, appare illogico il taglio di risorse destinate per legge alla formazione continua in azienda. L'articolo 45 incide sulla quota optata dalle imprese dell'addizionale dello 0,3%. A decorrere dal 2016, su un totale di circa un miliardo di euro, alla formazione andranno fra i 250 e i 300 milioni.

Altra grande assente è una maggiore equità fiscale.



La vicenda del bonus di 80 euro è, in questo senso, emblematica.

Introdotta con il decreto legge 66/2014 per il rilancio dei consumi, ora, con l'articolo 4, il bonus viene trasformato in detrazione fiscale, riducendo, quindi, la tassazione per una platea di lavoratori dipendenti. Sembra, di primo acchito, un'operazione assolutamente condivisibile; a guardare, però, più a fondo emerge chiaramente l'iniquità di una misura che non tiene conto dei carichi familiari – nessun beneficio è, infatti, riconosciuto alla famiglia monoreddito con figli e reddito anche di poco superiore a 26mila euro – e che esclude lavoratori poveri, i cosiddetti incapienti, e pensionati.

Quanto stanziato per la stabilizzazione del bonus di 80 euro si poteva opportunamente utilizzare a copertura dell'introduzione del quoziente familiare, attraverso il quale realizzare una riforma fiscale strutturale, equa ed efficace.

L'inasprimento della tassazione sulle forme pensionistiche complementari, previsto dall'articolo 44, rischia di segnare un punto di non ritorno nella pur fondamentale diffusione della previdenza complementare, anche ripensando al taglio delle detrazioni sui versamenti volontari dello scorso anno e, soprattutto, alla misura sperimentale del trattamento di fine rapporto in busta paga.

L'anticipazione del trattamento di fine rapporto in busta paga contrasta con le finalità previste dall'articolo 2120 del Codice civile: sostegno al reddito in caso di perdita involontaria del lavoro; spese sanitarie; acquisto della prima casa; mantenimento del tenore di vita al momento del pensionamento.

Ora, si chiede al lavoratore di impiegare il proprio Tfr per il rilancio dei consumi, pagandoci, però, più tasse – dalla tassazione separata si passa alla tassazione ordinaria, con un vantaggio evidente per le casse dello Stato - e rinunciando a crearsi una pensione integrativa futura.

Pertanto, in assenza di ogni misura di sostegno all'innovazione, larga parte delle risorse che saranno messe in circolo andranno verosimilmente a favorire industrie straniere del settore della telefonia e dell'informatica, con nessuna ricaduta sulla produzione nazionale, ed anzi costringendo soprattutto le piccole e medie imprese a finanziarsi a costi maggiori.

Sarebbe quindi più utile un intervento sulla disciplina dell'articolo 2120, prevedendo una riduzione del tempo di attesa prima di poter accedere alle anticipazioni previste dalla legge, nonché una rivisitazione delle casistiche, allargandone la platea; l'Unione Generale del Lavoro ha, in tal senso, elaborato una propria proposta (in allegato al presente documento) che è stata presentata a Palazzo Chigi il 7 ottobre 2014.

Il rilancio dei consumi potrebbe, viceversa, arrivare dall'adeguamento del regime di esenzione fiscale sui buoni pasto. La soglia di defiscalizzazione di 5,29 euro è ferma dal 1997;



immaginare anche solo di innalzare tale soglia di tre euro significa avere un impatto reale minimo sui consumi di circa 3,2 miliardi di euro, senza peraltro particolari costi aggiuntivi per le finanze dello Stato e nemmeno per le imprese, considerando che già oggi molti contratti collettivi prevedono buoni pasto più alti rispetto alla soglia di esenzione. Nel caso di lavoratori che non percepiscono ticket in quanto nell'azienda è attivo un servizio mensa, la differenza fra la soglia di 5,29 euro e la nuova soglia potrebbe essere monetizzata.

Il disegno di legge di stabilità non affronta in maniera adeguata temi come lo sviluppo, l'infrastrutturazione, il Mezzogiorno.

La deduzione della componente lavoro dall'imponibile Irap – prevista all'articolo 5 - avvantaggia principalmente le imprese con molti dipendenti, con benefici ridotti per il sistema delle Pmi. Peraltro, la misura è finanziata con risorse precedentemente indirizzate verso le aree sottoutilizzate, localizzate in larga parte nelle regioni meridionali, che vengono, quindi, espropriate di risorse proprie, fondamentali per la riduzione del gap territoriale.

L'articolo 7 ridisegna la disciplina del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, allargando la platea dei possibili beneficiari ed innalzando i massimali, ma anche riducendo gli stanziamenti complessivamente disponibili.

Il successivo articolo 8 proroga di un anno gli interventi connessi alla riqualificazione energetica ed edilizia, però non supera le incertezze legate ad una disciplina che, per essere veramente appetibile, dovrebbe assumere un carattere certo e strutturale.

Tutto ciò, mentre gli interventi sulle infrastrutture sono ridotti e, sovente, spostati avanti negli anni, compresi gli interventi che potrebbero essere messi in campo dagli enti locali per effetto dell'allentamento del patto di stabilità interno, previsto dall'articolo 37.

Eppure, è da questi interventi che dovrebbe arrivare l'impulso decisivo a sostegno dell'occupazione.

In un tale contesto, anche la misura contenuta all'articolo 12 sugli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato rischia di non essere efficace come dovrebbe e potrebbe, se le risorse stanziare – sufficienti a coprire circa 124mila posizioni – fossero indirizzate con maggiore decisione verso determinate tipologie di lavoratori, individuate nel Regolamento CE 800 del 2008. Inoltre, non appare chiaro se la misura debba essere interpretata in coerenza con il disegno di legge lavoro e, quindi, con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti; se così fosse, è di tutta evidenza che le prime assunzioni potranno essere fatte soltanto nella seconda metà del 2015, quando verosimilmente saranno stati emanati i decreti attuativi previsti dalle deleghe sul lavoro.

Rispetto al recente passato, il disegno di legge di stabilità è carente su un punto, quello del rilancio della produttività e della competitività delle imprese.

Come noto prima con la legge 247/2007, la quale ha introdotto una decontribuzione per favorire gli accordi di produttività, e poi con il decreto legge 93/2008 e le successive modificazioni, con le quali è stata introdotta la detassazione per i premi di produttività, i governi di centrosinistra, centrodestra o tecnici che si sono succeduti hanno comunque postato delle risorse espressamente finalizzate a favorire delle intese in ambito aziendale o territoriale, con il duplice obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese e il potere d'acquisto dei dipendenti.

Tale approccio, che ha suscitato un forte interesse sia fra le aziende che fra i lavoratori, ora non viene perseguito; mancano le risorse per la detassazione, mentre quelle per la decontribuzione, resa strutturale con la legge 92/2012, sono ridotte di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 (articolo 26, comma 11).

Un ulteriore elemento di preoccupazione è connesso al contributo alla finanza pubblica richiesto alle regioni, alle province autonome e alle autonomie locali.

Il timore è che tali tagli si ripercuotano pesantemente sulla tassazione locale e sul livello dei servizi erogati.

Già oggi, diverse regioni hanno annunciato una sensibile revisione delle compartecipazioni dei cittadini alla spesa sanitaria, mentre nei piani industriali sul trasporto pubblico locale si parla esplicitamente di incremento delle tariffe, di riduzione delle tratte e di personale in esubero.

In un tale scenario, si innesta, dal 1° gennaio 2015, l'entrata in vigore del nuovo Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente; in presenza di regole più stringenti ed in mancanza di una revisione delle soglie da parte degli enti locali, molte persone si troveranno a non poter accedere ai servizi in forma agevolata, pur non avendo un reddito sufficiente a garantire un adeguato tenore di vita.

Peraltro, occorre ricordare come sull'intero disegno di legge pesano due forti incognite, rappresentate dalle clausole contenute agli articoli 18 – superamento della clausola di salvaguardia di cui alla legge 147/2013 sul sistema delle detrazioni e delle deduzioni dal reddito – e 45, comma 3, sul rinvio al 2016 degli incrementi delle aliquote Iva del 10 e del 22%. In assenza di misure efficaci, si rischiano ricadute pesantissime sulle famiglie e sul sistema delle imprese, ragione per la quale si sollecita l'apertura di un confronto con le parti sociali per l'individuazione di interventi alternativi.

Da ultimo, ma non per questo meno importanti, si segnalano alcuni provvedimenti contenuti nel presente disegno di legge sulle quali si richiama l'attenzione del Parlamento.

In particolare, si tratta della soppressione della norma che prevedeva la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di assumere 250 ispettori del lavoro (articolo 26, comma 1), la cui presenza è fondamentale per garantire migliori condizioni di lavoro e il rispetto



delle normative in materia previdenziale e di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro. Lo stop diventa ancora più grave perché rappresenta un allentamento alle attività di contrasto del lavoro nero e del sommerso.

Sempre allo stesso articolo, ma al comma 3, si fissa al 10 di ogni mese il pagamento delle pensioni, comprese le indennità erogate agli invalidi civili; benché limitate alle persone titolari di più trattamenti, la misura impatta negativamente sul beneficiario, costretto a rivedere il proprio modo di vivere per far fronte alle nuove scadenze.

In definitiva, ricostruendo i tasselli del disegno di legge di stabilità, l'impressione è che non si è davanti ad un quadro organico, nel quale le diverse componenti sono ben ponderate, quanto piuttosto a misure slegate che rischiano di non esplicare appieno le loro potenzialità, con tutto quello che ne consegue in termini di mancata crescita e di tenuta occupazionale, economica e sociale.

Le misure principali in sintesi

Di seguito, le misure di maggiore interesse:

• Stabilizzazione del bonus di 80 euro

- Il bonus Irpef introdotto a maggio per i soli redditi da lavoro dipendente cambia forma e diventa, dal 1° gennaio, detrazione dal reddito per 960 euro. Continuano ad essere esclusi i pensionati, nonostante i redditi da pensione siano equiparati a quelli da lavoro dipendente.

- Un rilancio certo dei consumi si potrebbe avere attraverso l'innalzamento della defiscalizzazione dei buoni pasto attualmente fissata a 5,29 euro. Portare la defiscalizzazione ad 8,29 euro avrebbe un costo indiretto – in termini di mancate entrate - di circa 850 milioni di euro, considerando la platea di 4,4 milioni (su 11 milioni) di lavoratori che attualmente beneficiano dei buoni pasti; a differenza dei “soldi liquidi”, i buoni pasto vengono utilizzati esclusivamente per i consumi di generi alimentari, per cui l'effetto è diretto. Per chi usufruisce di un servizio mensa, la differenza fra 5,29 ed 8,29 potrebbe essere monetizzata. Nel complesso, il costo indiretto della misura salirebbe a circa 2,1 miliardi di euro.

• Ammortizzatori sociali

- Il ddl stabilità stanziava 2 mld a decorrere dal 2015 per far fronte agli oneri connessi con il ddl lavoro.
 - Quanto stanziato è assolutamente insufficiente a legislazione vigente; a maggior ragione, lo è con il riferimento al ddl lavoro, laddove si prevede l'universalizzazione degli ammortizzatori sociali. La cassa integrazione in deroga, alla luce del ritardo con il quale si stanno avviando i fondi di solidarietà bilaterale, ha necessità di maggiori risorse. Si ricorda che da gennaio ad agosto, le ore autorizzate di cassa integrazione nelle tre forme (ordinaria, straordinaria e in deroga) sono aumentate rispetto agli anni precedenti: 714 milioni di ore, +10,6 milioni rispetto al 2013 e +8,1 milioni rispetto al 2012. Aumenta soprattutto la Cigs, che, come noto, è impiegata quando la crisi dell'aziendale diventa strutturale e non congiunturale. Inoltre, occorre evidenziare che i 2 miliardi di euro dovrebbero coprire tutte le deleghe del ddl lavoro, comprese quelle relative alle politiche attive. Un intervento volto a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi per il lavoro



è necessario, quanto costoso, viste anche le difficoltà in cui si sta arenando la stessa Garanzia giovani.

• Sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato

- Previsto uno sgravio massimo fino 8.060 euro annui per tre anni per le assunzioni a tempo indeterminato, con uno stanziamento di un miliardo di euro.
 - tre considerazioni: lo stanziamento esiguo fa immaginare che le risorse possano esaurirsi in pochi mesi, coprendo 100-120mila unità; un incentivo libero, senza vincoli (ad esempio, assunzione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati), rischia di penalizzare fortemente altri strumenti ad iniziare dall'apprendistato che, a questo punto non sarebbe più conveniente per il datore di lavoro, visto i costi della formazione; non è chiaro se l'incentivo è da collegarsi al nuovo contratto a tutele crescenti.

• Deduzione del costo del lavoro da imponibile Irap

- A decorrere dal 1° gennaio 2015, è ammessa la deduzione del costo del lavoro dall'imponibile Irap; la riduzione media è quantificabile in circa 700 euro.
 - La misura avvantaggia le imprese con alto numero di dipendenti; peraltro il finanziamento avviene con risorse precedentemente destinate alle aree sottoutilizzate, localizzate in larga parte nel Mezzogiorno, completamente, o quasi, assente dal ddl stabilità.

• Trattamento di fine rapporto in busta paga

- Ai lavoratori dipendenti sarà data la possibilità di richiedere l'anticipo in busta paga del Trattamento di fine rapporto maturando dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2018; possono farlo anche coloro che hanno già destinato il Tfr ai fondi di previdenza complementare.
 - È di tutta evidenza che, a fronte di un piccolo incremento di reddito nell'immediato, peraltro poco conveniente vista la tassazione ordinaria applicata, il lavoratore viene fortemente penalizzato al momento di andare in pensione. Alla presidenza del consiglio dei ministri, l'Ugl ha proposto una diversa rimodulazione delle regole per accedere all'anticipo del Tfr; si punta alla riduzione degli anni di attesa, all'eliminazione di soglie percentuali e alla possibilità di chiedere l'anticipo più volte.

• Istituzione di un fondo a favore di interventi sulla famiglia

- Tale fondo prevede interventi sul versante del sostegno alla natalità, mentre nulla è previsto per i pensionati.

• Scuola ed Università

- Viene istituito un fondo per l'attuazione del piano La Buona Scuola con una dotazione di un miliardo per il 2015 e di tre miliardi per il 2016. I progetti per gli interventi già finanziabili con precedenti provvedimenti devono partire entro il 28 febbraio 2015. Si allenta il blocco alle assunzioni dei ricercatori.
 - È prevista la riduzione del personale Ata di 2020 unità senza confronto preventivo con le Organizzazioni sindacali.

• Cosiddetti interventi a politiche invariate

- Si tratta di una serie di finanziamenti relativi a provvedimenti di legge già approvati in passato. Il rifinanziamento della cosiddetta social card, del fondo nazionale per le politiche sociali e del fondo per le non autosufficiente sono inferiori alle reali necessità. Il promesso finanziamento per i malati di sla è ricompreso nel fondo per le non autosufficienze

• Misure riguardanti l'Inps

- A decorrere dal 1° gennaio 2015 tutti i trattamenti pensionistici, gli assegni, le indennità di accompagnamento, le rendite vitalizie sono poste in pagamento il 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile.
 - La misura riguarda soltanto chi ha più pensioni o indennità; resta comunque un forte disagio per il cittadino che ha organizzato la propria vita tenendo conto delle precedenti scadenze.
- L'invio telematico del certificato di decesso deve avvenire entro 48 ore dall'evento. Le prestazioni in denaro versate al beneficiario di titolare di pensione deceduto sono corrisposte con riserva, con obbligo di restituzione in caso di non diritto a percepire la pensione.
- Vengono eliminate le prestazioni accessorie di Inps ed Inail relativamente alle cure termali.
- Gli stanziamenti per le pensioni dei lavoratori usuranti si riducono di 150 mln a decorrere dal 2015.
 - La riduzione degli stanziamenti sono l'effetto diretto della riforma Fornero che ha inasprito i requisiti per l'accesso alla pensione. Di fatto, oggi i lavoratori addetti a lavori usuranti vanno in pensione con una tempistica simile a quella alla quale andavano tutti i lavoratori non addetti a lavori particolarmente faticosi ed usuranti (pensione di anzianità contributiva con il sistema delle quote).



• Misure con effetti sui servizi erogati dal sindacato

- Sono ridotti di 150 milioni gli stanziamenti per le attività dei patronati; con effetto dall'esercizio finanziario 2016, vengono in pratica dimezzate (dall'80 al 45%) le somme destinate al funzionamento degli istituti di patronato; l'aliquota di prelevamento sul gettito dei contributi previdenziali per il funzionamento dei patronati è ridotta dallo 0,226 al 0,148%.
 - Nel complesso le risorse passano da 430 milioni a 298 milioni, mettendo a rischio 7mila dei 10mila lavoratori occupati.
- Le risorse destinate al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua si riducono di 20 mln nel 2015 e di 120 mln a decorrere dal 2016.
 - La misura incide sull'optato (fra i 300 e i 400 mln di euro) e non sull'inoptato (sui 700 mln di euro) dello 0,3% riservato alla formazione continua. Ciò vuol dire che dal 2016 le risorse destinate alla formazione si riducono di un terzo.

• Misure sulla salute

- Viene adeguato il livello di finanziamento statale al Servizio sanitario nazionale, ma i tagli ai bilanci delle regioni mettono a rischio i servizi erogati e rendono possibili nuovi ticket.
 - Si ricorda che il 1° gennaio 2015 entrerà in vigore il nuovo Isee che prevede regole più stringenti. In mancanza di adeguamento delle soglie da parte degli enti locali, molte persone si ritroveranno a non poter accedere alle agevolazioni previste dalla legge, pur in assenza di un effettivo miglioramento del reddito.

• Regioni ed enti locali

- Per il 2015 le regioni a statuto speciale e le province autonome contribuiscono alla riduzione della spesa per 548 milioni di euro; le regioni a statuto ordinario per 4 mld; le province e le città metropolitane per 1 mld; i comuni per 1,2 mld. Il patto di stabilità interno viene allentato con possibilità di intervento a livello regionale.
 - Al momento l'unica concessione sarebbe quella di permettere alle regioni e alle province autonome di trovare un'intesa per decidere quale debba essere il contributo di ogni singola regione o provincia autonoma.

• Tassazione

- L'imposta sui fondi pensione complementare sale al 20% (dall'11,5% del 2014), mentre l'imposta sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del Trattamento di fine rapporto passa al 17%.



- I fondi pensione continuano ad essere vantaggiosi fiscalmente per il lavoratore, ma il margine si riduce sensibilmente, visto che la tassazione del Tfr è al 23%.
- Rinvii i tagli al sistema delle detrazioni e delle deduzioni e l'aumento dell'Iva, che, però, non si possono escludere, soprattutto se l'Unione europea chiederà maggiori garanzie sulla copertura. Già possibile un intervento sulle accise sui carburanti.
 - Il decreto con i tagli al sistema delle tax expenditures, prima previsto per il 15 gennaio 2015, è posticipato di un anno. Senza coperture, nel 2016 le aliquote Iva attualmente al 22 e al 10% saliranno di due punti percentuali.
- Pubblico impiego
 - Manca ogni riferimento allo sblocco della contrattazione collettiva, mentre l'indennità di vacanza contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.
 - Un dipendente pubblico ha già perso, dal 2010 al 2014, 114 euro ogni mille euro di stipendio netto. Perdurando il blocco fino al 2018, vi sarà una perdita di circa 200 euro ogni mille.
 - Il promesso adeguamento salariale per il comparto difesa sicurezza è rimandato ad un confronto da tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.
 - Al momento sono disponibili risorse per circa 515 milioni di euro, rastrellate da precedenti stanziamenti per le medesime finalità sempre del comparto, ma non utilizzate
 - Vengono abrogate le norme sulle promozioni del personale delle forze armate all'atto del pensionamento e sulla cosiddetta indennità di ausiliaria. La medaglia mauriziana, concessa dopo dieci lustri di servizio, caratterizzati da un comportamento esemplare, non potrà più essere in oro.



Analisi dell'articolato

<i>Articolo</i>	<i>Contenuto</i>	<i>Commento</i>
Art. 1 – Risultati differenziali del bilancio dello Stato	I livelli massimi del saldo netto da finanziare per gli anni 2015, 2016 e 2017 sono indicati nella tabella allegata.	
Art. 2 – Gestioni previdenziali	L'adeguamento degli importi da trasferire alle gestioni previdenziali sono riportati nell'allegato 2.	
Art. 3 – Fondo per la realizzazione del piano La Buona scuola	Viene istituito un fondo per la realizzazione del piano La Buona scuola con una dotazione di un miliardo di euro per il 2015 e di 3 miliardi di euro a decorrere dal 2016.	Il piano presentato il 15 settembre 2014 prevede, fra le altre cose, l'assunzione o la stabilizzazione di circa 150mila docenti entro l'inizio del prossimo anno scolastico con una esigenza finanziaria stimata in 3 miliardi di euro.
Art. 4 – Stabilizzazione bonus 80 euro	A decorrere dal 1° gennaio 2015, viene introdotta una detrazione pari a 960 euro per il lavoratore dipendente con reddito complessivo non superiore a 24mila euro; la detrazione ha un decalage fino a 26mila euro. Il credito è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta sugli emolumenti spettanti in ciascun periodo di paga; il sostituto d'imposta recupera tali somme con lo strumento della compensazione.	Il bonus Irpef, introdotto con il decreto legge 66/2014, cambia e diventa detrazione, sempre per la stessa platea di lavoratori dipendenti. Il risultato finale apparentemente è lo stesso, anche se, con questo escamotage, il governo può affermare di aver ridotto la pressione fiscale su una fascia di lavoratori dipendenti. Non vi è invece traccia dell'impegno formalizzato in sede di conversione del dl 66/2014 circa l'introduzione di misure a sostegno delle famiglie numerose. Il bonus, infatti, è tarato sul reddito individuale e non su quello familiare, per cui un lavoratore dipendente monoreddito con reddito superiore a 26mila con carichi familiari non avrà alcuna detrazione che spetteranno, invece, ai coniugi senza carichi familiari con redditi sotto la soglia definita.
Art. 5 – Deduzione del costo del lavoro da imponibile Irap	È ammessa la deduzione della componente lavoro dall'imponibile Irap, a decorrere dal 1° gennaio 2015; viene confermata la misura di riduzione dell'Irap già determinata con il dl 66/2014 (dal 3,9 al 3,5%).	La misura produce una riduzione del costo del lavoro nelle imprese con alta presenza di manodopera. Si tratta di una riduzione media quantificabile in circa 700 euro, anche se gli effetti saranno molto diversi per azienda in ragione del numero di dipendenti e dei salari lordi percepiti. I vantaggi maggiori saranno quindi per le grandi

		<p>imprese, mentre i benefici per le piccole e micro imprese saranno nulli, in considerazione del fatto che il 70% delle imprese non ha dipendenti. La conferma del taglio dell'Irap già adottato con il dl 66/2014 si scontra con la realtà anticipata dai presidenti delle regioni, i quali, per fronteggiare i nuovi tagli ai trasferimenti, non escludono un inasprimento della tassazione, compresa l'Irap.</p>
<p>Art. 6 – Trattamento di fine rapporto in busta paga</p>	<p>I lavoratori del settore privato, con rapporto di lavoro di almeno sei mesi, possono chiedere di percepire direttamente in busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto, compresa quella eventualmente già destinata alla previdenza complementare. Tale misura è sperimentale e vale dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018. La somma maturanda è soggetta a tassazione ordinaria, ma non è imponibile ai fini previdenziali. La manifestazione di volontà è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. La misura non si applica nei casi in cui il datore di lavoro è sottoposto a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi. In caso di mancata espressione di volontà, continua ad applicarsi la normale disciplina. Le somme percepite non incidono sul livello del reddito per la sola definizione del diritto a percepire il bonus Irpef di cui al dl 66/2014. I commi seguenti riguardano i datori di lavoro i quali possono decidere se corrispondere o meno il Tfr maturando con risorse proprie o attraverso un meccanismo di accesso al credito definito al comma 5. I datori di lavoro possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal fondo istituito presso l'Inps (comma 7)</p>	<p>L'intervento sul trattamento di fine rapporto si presta a molti interrogativi critici, in considerazione della funzione anche sociale svolta dalla ex liquidazione che serve a finanziare la previdenza complementare e a garantire al lavoratore un sostegno al reddito nei momenti in cui è senza lavoro o nel momento del pensionamento. Al netto di queste considerazioni, si osserva che si è davanti ad una misura che ha un costo significativo per tutti i lavoratori che percepiscono un reddito superiore a 15mila euro, la soglia alla quale si applica l'aliquota del 23%. Il Tfr maturando in busta paga non avrà, infatti, una tassazione separata al 23%, ma seguirà la tassazione ordinaria con l'applicazione dell'aliquota marginale. La misura ha un costo anche per i datori di lavoro, i quali per accedere ai finanziamenti concessi dal sistema creditizio (sui quali si applica lo stesso tasso previsto dall'articolo 2120 del codice civile per la rivalutazione del Tfr) sono tenuti a versare lo 0,2% in proporzione alle quote di Tfr maturato. L'anticipo del Tfr maturando in busta paga, visto nell'ottica del governo, presenta notevoli benefici: se la ripresa dei consumi non è sicuro, di certo le entrate fiscali sono destinate ad aumentare per effetto della maggiore (ed</p>

	<p>e da garanzia dello Stato di ultima istanza. Per accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono richiedere tempestivamente all'Inps apposita certificazione del Tfr maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore; ottenuta questa certificazione, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento ai soggetti, banche o intermediari finanziari, che saranno individuati con apposito accordo quadro, ad un tasso non superiore a quello previsto dall'articolo 2120 del codice civile per la rivalutazione del Tfr. Il fondo istituito presso l'Inps ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro ed è alimentato dal versamento da parte del datore di lavoro dello 0,2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione. È atteso un decreto attuativo.</p>	<p>anticipata tassazione) sul Tfr.</p>
<p>Art. 7 – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo</p>	<p>Viene ridefinita la disciplina dell'articolo 3 del dl 145/2013 che ha introdotto un credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Si allarga la platea delle imprese beneficiarie e si innalza l'importo massimo annuale da 2,5 milioni a 5 milioni. Si amplia anche il periodo di applicazione: dal triennio 2014-2016 si arriva a coprire il periodo fino al 31 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio delle fruizioni del credito di imposta. I redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi di impresa, processi, formule non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare; stessa</p>	<p>Il decreto legge 145/2013 riservava 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016 a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020 per incentivare la ricerca e lo sviluppo. La misura contenuta in questo articolo dimezza lo stanziamento, raddoppiando gli anni di applicazione.</p>

	disciplina per le plusvalenze da cessione dei beni del periodo precedente. Sono previste delle condizioni oggettive per accedere a tale beneficio, compresa l'eventuale stipula di contratti con l'università o enti ed organismi di ricerca. È atteso un decreto ministeriale.	
Art. 8 – Ecobonus e ristrutturazione	L'articolo proroga al 31 dicembre 2015 le misure per l'efficienza energetica nelle abitazioni civili (detrazione fiscale al 65%) e per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali (detrazione fiscale del 65% anziché del 50% dal 1° luglio al 31 dicembre 2015). Proroga anche delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili fino al 31 dicembre 2015 (detrazione al 50%).	La misura ha il duplice scopo di favorire la messa in efficienza degli immobili e di far emergere lavoro sommerso.
Art. 9 – Regime agevolato per gli autonomi	L'articolo prevede l'applicazione di un regime forfetario agevolato per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentano tutte le seguenti caratteristiche: aver conseguito ricavi o percepito guadagni non superiori ai limiti individuati in allegato alla presente legge; aver sostenuto spese per il personale (lavoro occasionale, lavoro dipendente, contratti di collaborazione) non superiore a 5mila euro; aver registrato un costo complessivo dei beni strumentali non superiore a 20mila euro.	Il regime agevolativo per le mini partite Iva è, in linea teorica, condivisibile, fermo restando la necessità di assicurare tutti i dovuti controlli. Qualche perplessità si pone in ordine al possesso di tutti i requisiti contemporaneamente, cosa che potrebbe, paradossalmente, rappresentare un ostacolo alla crescita, con il titolare di partita Iva quasi istigato ad evadere.
Art. 10 – Misure per l'efficienza del sistema giudiziario	Viene istituito un fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei servizi e il completamento del processo telematico.	Gli stanziamenti ammontano a 50 mln di euro per il 2015, 90 mln per il 2016 e a 120 mln per il 2017. Il decreto ministeriale 44/2011 ha istituito il portale dei servizi telematici del ministero, mentre la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha previsto l'obbligo di deposito telematico.
Art. 11 – Disposizioni in materia di	Per far fronte agli oneri connessi al disegno di legge lavoro,	Quanto stanziato per la copertura delle misure contenute nel disegno

<p>ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e politiche attive</p>	<p>l'articolo stanza 2 miliardi a decorrere dal 2015.</p>	<p>di legge lavoro potrebbe non essere sufficiente, considerando gli obiettivi che il provvedimento si pone, con il rischio di assistere in concreto ad una riduzione delle tutele, del sostegno al reddito e delle opportunità di riqualificazione professionale. Nulla è previsto per la cassa integrazione in deroga, nonostante il ritardo con cui si sta dando avvio ai fondi di solidarietà bilaterali di cui alla legge 92/2012.</p>
<p>Art. 12 – Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato</p>	<p>L'articolo 12 prevede uno sgravio contributivo, fino ad un massimo di 8.060 euro annui per un tre anni, per i datori di lavoro che assumono personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015; sono esclusi i contratti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico e i lavoratori già occupati nei sei mesi precedenti con contratto a tempo indeterminato. Viene stanziato un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017; 500 mln per il 2018; le risorse sono recuperate dai fondi del Piano di azione coesione. Sono soppressi i benefici contributivi per l'assunzione di lavoratori molto svantaggiati (disoccupati da 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale).</p>	<p>La misura appare slegata dall'iter del ddl lavoro, nel quale è inserita una nuova tipologia contrattuale che il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Si osserva come, a differenza di altre misure adottate in passato, in questo caso non è necessario che le nuove assunzioni siano incrementali rispetto al numero dei dipendenti già in organico. Da valutare anche le osservazioni che potranno arrivare dall'Unione europea, in considerazione del fatto che non è prevista una particolare tutela per i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.</p>
<p>Art. 13 – Misure a favore della famiglia</p>	<p>Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il sostegno di bambini neonati, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, è riconosciuto un assegno di importo annuo di 960 euro, erogato con cadenza mensile; l'assegno non concorre a formare reddito ed è riconosciuto per tre anni, anche ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno. Il limite di reddito dei genitori è fissato a 90mila euro (il</p>	<p>Pur apprezzando una misura che guarda alla famiglia, rimane irrisolto il nodo della riduzione della pressione fiscale sulle famiglie che passa dall'adozione del quoziente familiare. Lo stanziamento per il 2015 prevede una copertura ipotetica di 210mila unità. Considerando circa 520mila nuove nascite, è facile immaginare un intervento deciso sul limite di reddito, a meno che il governo non intenda dimezzare l'assegno erogato.</p>

	<p>limite non vale in caso di quinto figlio nato o adottato). È atteso un decreto ministeriale. L'Inps provvede al monitoraggio; in caso di scostamento rispetto allo stanziamento previsto (202 mln per il 2015; 607 per il 2016; 1.012 per il 2017; 1.012 per il 2018; 607 per il 2019; 202 per il 2020), si provvede con decreto a rivedere l'importo annuo di 960 euro e il limite di reddito di 90mila euro.</p> <p>È istituito un fondo con 298 mln di dotazione per il 2015 da destinare ad interventi a favore della famiglia.</p>	
Art. 14 – Contrasto alla ludopatia	Una quota delle risorse annualmente destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale di 50 milioni a decorrere dal 2015 è riservata alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo.	Si tratta di una riserva rispetto a quanto stanziato in maniera indifferenziata per il finanziamento del sistema sanitario nazionale. La ludopatia, come altre forme di patologie, necessita di una particolare attenzione da parte del legislatore, anche attraverso un rafforzamento delle ipotesi di concedere dei periodi di aspettativa non retribuita con mantenimento del posto di lavoro.
Art. 15 – Erogazioni liberali alle Onlus	Vengono innalzati i tetti per le erogazioni liberali a vantaggio delle Onlus. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2015.	Detrazioni e deducibilità a vantaggio delle onlus hanno un nuovo tetto fissato a 30mila euro dai precedenti 2.065 euro.
Art. 16 – Cofinanziamento e cessione frequenze	Si dà mandato all'Autorità di garanzia nelle comunicazioni di avviare la procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili del tipo Sdl (supplemental down link). L'assegnazione delle frequenze dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2015.	Dalla misura, il governo conta di incassare 700 milioni di euro.
Art. 17 – Politiche invariate	Si tratta di una serie di misure diverse relative a: interventi in favore del settore dell'autotrasporto (250 mln a decorrere dal 2015); interventi in favore del settore realizzazione delle opere di accesso agli	Le misure contenute nel presente articolo appaiono largamente condivisibili nelle motivazioni, essendo spesso operative da tempo. Resta, anche in questa occasione, un grande dubbio sulla copertura delle effettive necessità, soprattutto

impianti portuali (100 mln annui per il triennio 2017-2019); estensione anche agli anni successivi al 2015 delle regole sul 5 per mille con stanziamento di 500 mln annui; spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate (100 mln a decorrere dal 2015); incremento del fondo destinato a finanziare la social card (250 mln a decorrere dal 2015); incremento del fondo nazionale per le politiche sociali (300 mln a decorrere dal 2015) con destinazione di una quota parte allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia attivi sul territorio (100 mln); incremento del fondo per le non autosufficienze, anche con riferimento alle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (250 mln a decorrere dal 2015); autorizzazione di spesa per le scuole non statali (200 mln a decorrere dal 2015); incremento della quota premiale all'interno del fondo di finanziamento ordinario delle università (150 mln a decorrere dal 2015); rifinanziamento del fondo per le missioni di pace all'estero (850 mln per ciascuno degli anni 2015 e 2016); incremento del fondo per il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - Sprar (187,5 mln a decorrere dal 2015); soppressione dell'attuale fondo e istituzione di un nuovo fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (dotazione incrementata di 12,5 mln a decorrere dal 2015); differimento al 31 dicembre 2015 degli obblighi relativi alla tracciabilità delle vendite e delle rese nell'editoria; attribuzione di un contributo alle regioni e alle province autonome per il pagamento degli indennizzi alle

per quanto attiene alle iniziative con un più forte impatto sociale: social card, fondo nazionale per le politiche sociali, fondo nazionale per le non autosufficienze, cinque per mille, servizi socio-educativi per la prima infanzia, sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugio, minori non accompagnati. In diversi casi, gli stanziamenti appaiono inferiori alle esigenze. Sulla riforma del terzo settore, siamo davanti ad un percorso ancora in via di definizione, dopo la presentazione del ddl governativo che ha seguito la consultazione aperta sulle linee guida. Le somme, prima stanziare e poi cassate, per le imprese agricole giovanili e per la filiera del sistema agricolo e agroalimentare andrebbero, viceversa, rafforzate in considerazione del fatto che il 2015 sarà l'anno dell'Expo con tutto quello che ne consegue in termini di impatto mediatico sul tema della sostenibilità agroalimentare.

	<p>persone danneggiate da emotrasfusioni (100 mln per il 2015; 200 mln per il 2016; 289 mln per il 2017; 146 mln per il 2018); autorizzazione di spesa per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (50 mln per il 2015; 140 mln per il 2016; 190 mln a decorrere dal 2017); incremento dell'autorizzazione di spesa per la riduzione della pressione fiscale di 3,3 mld nel 2015 e 300 mln nel 2016; incremento del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 100 mln per il 2015 e di 460 mln a decorrere dal 2016.</p>	
<p>Art. 18 – Superamento della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 430, legge 27 dicembre 2013, n. 147</p>	<p>Viene superato il vincolo imposto dalla clausola contenuta nella legge 147/2013 che prevedeva un intervento di 3 mld nel 2015, di 7 mld nel 2016 e di 10 mld a decorrere dal 2017 con tagli al sistema delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti. L'atteso decreto, prima previsto per il 15 gennaio 2015, è rinviato al 15 gennaio 2016.</p>	<p>La norma elimina il taglio delle tax expenditures per il 2015 e riduce di 3 mld annui (da 7 a 4 e da 10 a 7) i tagli previsti per il 2016 e a decorrere dal 2017. In linea generale, si osserva che tagli meramente lineari non sono condivisibili; meglio agire sulle voci con ridotto impatto sociale.</p>
<p>Art. 19 - Imprese</p>	<p>È prevista una riduzione di spesa con taglio dei trasferimenti in favore di imprese pubbliche e private indicate all'allegato 5 alla presente legge. L'Enav dovrà coprire alcuni oneri indicati al dl 77/1989 attraverso le risorse proprie del contratto di servizio. Sono soppressi gli incentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto. I commi da 4 e seguenti destinano le risorse già stanziare con la legge 147/2013 (300 mln per il 2014 e 100 mln per ciascuno degli anni 2015 e 2016) all'acquisto di materiale rotabile su gomma e materiale rotabile ferroviario. È previsto un decreto ministeriale per il riparto delle risorse, tenendo conto del carico medio del servizio, delle</p>	<p>Si tratta di misure di copertura che portano a risparmi quantificabili in 18,1 mln per l'Enav, a 45 mln per gli incentivi all'acquisto di veicoli a basso impatto.</p>

	<p>condizioni di vetustà del circolante e della graduatoria regionale dei soggetti direttamente beneficiari. Regioni e province autonome possono chiedere al ministero di svolgere funzione di centro unico di acquisto. La strategia di sviluppo della rete ferroviaria 2015-2017 è volta alla manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale e allo sviluppo degli investimenti nelle grandi infrastrutture (tratta Brescia-Verona-Padova dall'alta velocità; terzo valico dei Giovi; nuovo tunnel ferroviario del Brennero). Rfi relaziona al ministero entro il mese di giugno di ogni anno. È atteso un decreto per il riordino dei crediti di imposta individuati all'allegato 1 alla presente legge, per 16,335 mln per il 2015 e 38,690 a decorrere dal 2016.</p>	
<p>Art. 20 – Razionalizzazione enti</p>	<p>L'articolo prevede la riduzione dei trasferimenti ad una serie di enti ed organismi indicati in allegato 6.</p>	<p>Come per ogni procedura di razionalizzazione degli enti, è fondamentale valutare attentamente benefici e costi e, soprattutto, la ricaduta sul personale dipendente.</p>
<p>Art. 21 – Pubblico impiego</p>	<p>Viene prorogato anche al 2015 il blocco della contrattazione del pubblico impiego per la parte economica. Per gli anni 2015-2018 (in precedenza era fino al 2017), l'indennità di vacanza contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013; vi è quindi il rinvio di un anno del pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale. Sono prorogate al 31 dicembre 2015 le disposizioni che portano al blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo del personale non contrattualizzato. Sono abrogate le norme del codice dell'ordinamento militare (dlgs 66/2010) che prevedono la promozione di ufficiali, sottoufficiali e graduati in particolari situazioni (cessati,</p>	<p>Mancano completamente le risorse per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego; non solo viene prorogato il blocco della contrattazione per la parte economica (che ormai risale al 2009), ma non si procede neanche al riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale, venendo così meno ad ogni patto che lo Stato ha sottoscritto, in quanto datore di lavoro, con i propri dipendenti. Si tratta di un grave vulnus che penalizza oltre tre milioni di lavoratori, il cui potere d'acquisto è destinato a ridursi sensibilmente, alla luce del prolungato stop alla contrattazione. Nonostante le promesse fatte al tavolo del 7 ottobre con i rappresentanti del comparto sicurezza e difesa, al momento non</p>

inabili o deceduti; articoli 1976 e 1077) e degli stessi all'atto del congedo (articoli 1082 e 1083). Viene ridotta dal 70 al 50% la cosiddetta indennità di ausiliaria, data dalla differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado, ai componenti le forze armate, ai carabinieri e alla guardia di finanza. Vengono ridotti della metà gli incentivi riconosciuti agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo (art. 1803), mentre sono abrogati alcuni premi residuali al personale dell'esercito, della marina e dell'aeronautica addetto al controllo del traffico aereo (art. 2262, commi 2 e 3). L'autorizzazione di spesa relativa al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle forze armate e delle forze di polizia si riduce e passa da 122 milioni a 3 milioni. Le somme disponibili in quanto non utilizzate per le finalità del punto precedente negli anni 2011-2014 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le assunzioni di personale nei Corpi di polizia non potranno avere decorrenza anteriore al 1° dicembre 2015, salvo alcune eccezioni (vincitori di concorso 2014 allievo agente polizia di Stato; polizia penitenziaria; allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali; allievi marescialli; personale dei gruppi sportivi). Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono avviate le procedure per la revisione dell'Accordo nazionale quadro delle forze di polizia, con l'obiettivo di definire, entro tre mesi dalla data di entrata in

si ha evidenza delle risorse necessarie per lo sblocco della contrattazione economica. Il governo si limita a rastrellare risorse inutilizzate o parzialmente utilizzate negli ultimi quattro anni (un tesoretto dal valore massimo di poco più di 515 mln di euro), rimandando il tutto ad un Accordo nazionale quadro da raggiungere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. Nel frattempo si introduce un blocco parziale delle assunzioni, cosa che inevitabilmente avrà ripercussioni negative sul comparto sicurezza-difesa già fortemente penalizzato in termini di efficienza per l'alta età media del personale.

	<p>vigore della presente legge, un Accordo nazionale quadro che tenga conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio derivante dal mancato adeguamento degli accordi sindacali in relazione al blocco dei rinnovi contrattuali e dalle misure di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento al blocco parziale del turn over. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'impiego di personale in deroga al normale orario è disposto solo con informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale quadro.</p>	
<p>Art. 22 – Valorizzazione patrimonio immobiliare</p>	<p>L'articolo amplia la procedura per la valorizzazione e la cessione di immobili pubblici: è prevista una procedura ristretta con investitori qualificati. Il comma successivo introduce alcune modifiche al comma 391 dell'articolo 1 della legge 147/2013: viene istituito, fra l'altro, un fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio della pubblica amministrazione, alimentato con una quota non superiore al 10% dei proventi derivanti dalle nuove operazioni e dalla riduzione della spesa per locazioni passive.</p>	<p>Si tratta di misure volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. È tutta da valutare la convenienza di cedere immobili pubblici in un momento in cui il mercato immobiliare è estremamente basso.</p>
<p>Art. 23 – Valorizzazione patrimonio mobiliare</p>	<p>L'articolo riguarda Poste italiane spa; si prevede la proroga dell'efficacia del contratto di programma per il triennio 2009-2011 fino alla definizione del nuovo contratto di programma 2015-2019. A partire dal periodo regolatorio successivo al 2012-2014, il contratto di programma per il servizio postale universale ha durata quinquennale per un importo massimo di 262,4 mln a decorrere dal 2015. Il contratto di programma è sottoscritto entro il 31 marzo 2015. Il servizio</p>	<p>Si tratta di misure volte a regolare il servizio universale postale; si osserva come vi sia una possibile riduzione del servizio.</p>

	<p>universale a giorni alterni è ridotto da un massimo di un ottavo ad un massimo di un quarto.</p>	
<p>Art. 24 – Dotazione di bilancio dei ministeri</p>	<p>Le dotazioni di bilancio dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco 2 in allegato.</p>	
<p>Art. 25 – Riduzione delle spese ed interventi correttivi degli Organi di rilevanza costituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono ridotti gli stanziamenti per le spese della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. L'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente e consigliere del Cnel non può comportare oneri, come ogni attività istruttoria. Ridotte anche le risorse a favore del Consiglio dei ministri per un valore non inferiore a 10 mln di euro. Si registra una riduzione del canone Rai del 5%. A partire dalla annualità 2015, le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci su ferro non possono essere superiori a 100 mln annui. All'Anas spetta una quota del 10% per una serie di attività poste in essere: costruzione e gestione strade; miglioramento rete; acquisto, conservazione ed altro di beni mobili ed immobili.</p>	<p>Si tratta di una serie di interventi di riduzione delle spese. Si continua ad osservare come il ruolo economico e sociale del Cnel va tutelato e rafforzato anche in coerenza con la disciplina europea che favorisce e sostiene il dialogo sociale.</p>
<p>Art. 26 – Riduzione delle spese ed interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</p>	<p>Si prevede la soppressione dell'articolo 14, comma 1, lettera a) che prevedeva l'assunzione di 250 ispettori di lavoro. Vengono eliminate le prestazioni accessorie di Inps ed Inail relativamente alle cure termali. A decorrere dal 1° gennaio 2015 tutti i trattamenti pensionistici, gli assegni, le indennità di accompagnamento, le rendite vitalizie sono poste in pagamento il 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o</p>	<p>La mancata assunzione di 250 ispettori non rappresenta un segnale positivo nella lotta al lavoro sommerso. Pur comprendendo la ratio dell'unica data (il 10 di ciascun mese), si osserva come, soprattutto in fase di prima applicazione, si potrebbero creare disagi ad una fascia consistente di popolazione, abituata a vivere della sola pensione percepita mensilmente. Le misure sui patronati rischiano di</p>

	<p>non bancabile, con unico pagamento nei confronti dei beneficiari di più trattamenti. Il comma successivo prevede l'invio telematico del certificato di decesso entro 48 ore dall'evento. Le prestazioni in denaro versate al beneficiario di titolare di pensione deceduto sono corrisposti con riserva, con obbligo di restituzione in caso di non diritto a percepire la pensione. Dalle misure sovraesposte, è atteso un risparmio di 19 mln di euro a decorrere dal 2015. L'Inps rende indisponibili 50 mln derivanti dalle entrate per interessi attivi sulle concessioni di mutui e prestiti agli iscritti alla gestione unitaria ex Inpdap. L'Inps è tenuto a riservare al bilancio dello Stato i seguenti importi a decorrere dal 2015: 25 mln derivanti dalla razionalizzazione delle attività del Centralino unico nazionale (Cun) di Inps, Inail ed Equitalia; 6 mln per la rinegoziazione delle convenzioni su Red e Icric; 10 mln dai servizi tecnologici. L'Inail precede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 50 mln a decorrere dal 2015. Sono ridotti di 150 mln gli stanziamenti per le attività dei patronati; con effetto dall'esercizio finanziario 2016, vengono in pratica dimezzate (dall'80 al 45%) le somme al funzionamento degli istituti di patronato; l'aliquota di prelevamento sul gettito dei contributi previdenziali per il funzionamento dei patronati è ridotta dallo 0,226 al 0,148%. Il fondo per la decontribuzione degli accordi di produttività è ridotto di 200 mln di euro a decorrere dal 2015. L'amministrazione utilizza le informazioni in suo possesso</p>	<p>rappresentare la definitiva fine di un servizio fondamentale per il cittadino, ma anche per l'amministrazione pubblica che, altrimenti, si ritroverebbe a gestire un'affluenza di persone maggiore rispetto al presente. La riduzione del fondo per la decontribuzione degli accordi di produttività è un pessimo segnale che il governo invia alle parti sociali e al sistema Paese, visto che l'incremento della produttività è elemento fondamentale per assicurare la competitività delle nostre imprese in un mondo globalizzato.</p>
--	---	---

	relative al valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali al fine di definire l'Indicatore socio economico equivalente (Isee).	
Art. 27 – Riduzione delle spese ed interventi correttivi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	Si autorizza il ministero degli esteri a rinegoziare i termini degli accordi internazionali per la determinazione dei contributi che il nostro Paese è tenuto a versare per gli impegni internazionali per un ammontare pari a 25,243 mln per il 2015 e 8,488 mln a decorrere dal 2016. Con effetto dal 1° luglio 2015, sono riformati tutti i trattamenti economici del personale in servizio all'estero. Modifiche anche alle spese per abitazione. Sono ridotti gli stanziamenti per le indennità di servizio del personale docente impiegato all'estero. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate italiane o straniere sono trasferite alla Presidenza del consiglio dei ministri, con riduzione della dotazione di 3 mln di euro.	Si punta ad una riduzione degli impegni di spesa per gli accordi internazionali; si tratta di una misura che può avere delle ricadute d'immagine sul nostro Paese. La revisione del trattamento economico penalizza il personale in servizio all'estero; ogni misura dovrebbe essere concordata con il sindacato.
Art. 28 – Riduzione delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Viene ridotta di 200mila euro a decorrere dal 2015 l'autorizzazione di spesa della Scuola per l'Europa di Parma. Il fondo nazionale per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa è ridotto di 30 mln a decorrere dal 2015. Le somme giacenti per i progetti nazionali sono versati al bilancio dello Stato. Si interviene sugli esoneri per i coordinatori di progetti di educazione fisica. A decorrere dal 1° settembre 2015, è abrogato l'articolo 459 del dlgs 297/1994 in fatto di esonero e semiesonero per i docenti con funzioni vicarie. Il personale appartenente al comparto della scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione	È grave che il taglio della dotazione organica del personale Ata avvenga senza il benché minimo confronto con il sindacato.

comunque denominata presso altre pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti; fanno eccezione collocamenti fuori ruolo individuati dalla legge e prerogative sindacali. A decorrere dal 1° settembre 2015, non possono essere conferite supplenze brevi al personale appartenente al profilo amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico; sono previste delle eccezioni. I dirigenti scolastici non possono conferire supplenze al personale docente al primo giorno di assenza. È previsto un decreto per la definizione dei criteri per le dotazioni organiche di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, con l'obiettivo di conseguire a decorrere dal prossimo anno scolastico una riduzione di almeno 2.020 posti, della spesa del personale pari ad euro 50,7 mln. Viene autorizzata la spesa di 10 mln per il 2015 per rafforzare la digitalizzazione dei servizi. Viene ridotta di 700mila euro la dotazione per i rimborsi spese per gli accertamenti medico legali sostenuti dall'università e dalle Afam. Sono soppresse le disposizioni che finanziavano la Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet. Il fondo di funzionamento delle università statali è ridotto di 34 mln per il 2015 e 32 mln per ciascuno degli anni 2016 e 2017. La somma di 140 mln giacente su un conto di Banca intesa relativa al fondo speciale per la ricerca applicata è versata al bilancio dello Stato. Le disponibilità per le Afam sono ridotte di un milione di euro per il 2015. L'incarico di presidente di Afam è onorifico a decorrere dal 1° gennaio 2015; è previsto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute;

	<p>sono rideterminate le indennità spettanti ai direttori e ai componenti del Cda; sono attesi risparmi per 1,450 mln. Sono rideterminati i compensi degli organi degli enti pubblici di ricerca con risparmi attesi per 916mila euro. Il fondo ordinario degli enti di ricerca è ridotto di 42 mln di euro a decorrere dal 2015. L'organico di diretta collaborazione presso il Miur è individuato in 190 unità. Le università hanno maggiori margini per assumere ricercatori. Viene concesso più tempo (fino al 28 febbraio 2015) per sbloccare gli interventi di edilizia nelle scuole.</p>	
<p>Art. 29 – Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</p>	<p>L'autorizzazione di spesa per la convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro è ridotta di un milione a decorrere dal 2015.</p>	<p>Il tema della biodiversità assume un particolare rilievo per il nostro Paese in un'ottica di contrasto alla globalizzazione.</p>
<p>Art. 30 – Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</p>	<p>Viene soppresso il punto relativo ai contributi erogati alle imprese armatoriali per l'abbattimento degli oneri finanziari sugli investimenti. Viene ridotta l'autorizzazione di spesa per i contributi in conto capitale e interesse sui mutui con garanzia dello Stato per le Ferrovie in concessione. Viene ridotta di 3 mln l'autorizzazione di spesa per la superstrada di Formia. Viene ridotto il fondo per il risanamento dell'area urbana di Reggio Calabria. Il comma 5 riduce dal 42 al 21% la percentuale spettante ad Anas sui proventi netti sui pedaggi di competenza dei concessionari.</p>	<p>Si tratta di una serie di misure che potrebbero avere ricadute, anche significative, sui livelli occupazionali.</p>
<p>Art. 31 – Riduzioni di spesa ed interventi correttivi del Ministero della difesa</p>	<p>Sono previsti una serie di interventi riguardanti il Ministero della difesa: la soppressione dell'indennità di trasferimento in Patria; l'impiego di personale all'estero è di quattro anni; l'abrogazione della norma che</p>	<p>La cancellazione degli stage riservati ai giovani è un errore, anche in considerazione del fatto che lo stanziamento previsto è di appena un milione di euro. La stessa misura sulla medaglia mauriziana lascia perplessi; si</p>

	<p>prevede la possibilità di stage per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani. La medaglia mauriziana, concessa dopo dieci lustri di servizio, non può essere in oro. Non sono ammessi bandi per l'affidamento a terzi del trasporto collettivo per mezzo di bus. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (Asir) sono ridotti da 55 a 6 unità, con conseguente riduzione degli aventi diritto. Anche i contingenti del personale all'estero sono ridotti nell'ambito della riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli. Riduzione del 10% inoltre per il personale civile degli uffici degli addetti militari all'estero, mentre il contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro sono ridotti del 20%. Prevista la riduzione degli oneri delle Forze armate di 62,3 mln per il 2015 e del 12% a decorrere dal 2016. Dalla dismissione degli immobili deve arrivare un saldo di 220 mln nel 2015 e 100 mln per ciascuno degli anni 2016 e 2017; prevista la possibilità di cedere quote a fondi comuni di investimento immobiliare. È abrogato l'articolo 1095 relativo all'attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli.</p>	<p>risparmia qualcosa sotto il profilo finanziario, ma si perde sicuramente molto sotto l'aspetto dei valori.</p>
<p>Art. 32 – Riduzioni di spesa ed interventi correttivi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</p>	<p>L'Istituto nazionale di economia agraria (Inea) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (Cra) che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Cambia l'aliquota agevolata sul gasolio per uso agricolo: dal 22 al 26,5%. Vengono ridotti gli stanziamenti per il Piano irriguo nazionale di 6,4 mln rispetto ai 100 mln stanziati.</p>	<p>L'incorporazione dell'Inea nel Cra deve avvenire con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali al fine di tutelare il personale dipendente.</p>

<p>Art. 33 – Ottimizzazione della gestione di Tesoreria dello Stato</p>	<p>Si tratta di una serie di interventi volti ad ottimizzare la gestione di Tesoreria dello Stato. Fra le altre misure, è prevista la possibilità di stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati; inoltre interventi sono previsti sul conto disponibilità e sul fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.</p>	<p>I derivati hanno creato e continuano a creare gravi problemi nei bilanci degli enti locali.</p>
<p>Art. 34 – Assoggettamento delle Camere di commercio alla tesoreria unica e proroga termine finale per la sospensione della tesoreria unica cd mista</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2015, le Camere di commercio sono assoggettate alla Tesoreria unica. La sospensione della tesoreria mista è prorogata al 31 dicembre 2017.</p>	<p>Le Camere di commercio sono reinserite nella Tabella A della legge 720/1984, dopo che ne erano uscite con la legge 266/2005.</p>
<p>Art. 35 – Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica</p>	<p>Viene modificato l'art. 46 co. 6 del d.l. n. 66/2014 stabilendo che non solo le Regioni e Province autonome a garantire i previsti risparmi di spesa (contributi alla finanza pubblica) di 750 milioni annuali (incrementati di 3mld 452 mln annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti) tra il 2015 e il 2018 (precedentemente 2017) ma le Regioni a statuto ordinario, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.</p> <p>Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome dovranno contribuire per gli anni 2015 – 2018 con un contributo aggiuntivo pari a 548mln. Gli importi sono modificabili, ad invarianza di saldo, con accordo fra le regioni a statuto speciale e le province autonome entro il 31 gennaio di ciascun anno; in caso di mancato accordo si applica la tabella contenuta nel presente articolo.</p> <p>Le province e le città metropolitane concorrono con una riduzione della spesa corrente pari a 1mld per il 2015, 2mld per il 2016 e 3 mld a partire dal 2017, da versare all'entrata dello Stato</p>	<p>Quanto richiesto alle Regioni a statuto ordinario (un risparmio di spesa annuale di 4,2 mld fino al 2018) avrà pesanti ricadute in termini di servizi erogati al cittadino e alle imprese e in termini di pressione fiscale; sotto quest'ultimo profilo, si rischia di vanificare gli effetti della riduzione della componente lavoro dell'Irap. Stesse considerazioni anche sui tagli per le province (un contributo di 1mld) e per i comuni (1,2mld).</p>

	<p>(sono escluse le province in dissesto). In caso di mancato versamento l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero a valere sui versamenti delle imposte gravanti sulle assicurazioni RC.</p> <p>A partire dal 2015, alle province è vietato: ricorrere a mutui per spese non destinate a scuole, strade e valorizzazione ambientale; effettuare spese per relazioni pubbliche/convegni, rappresentanza, etc.; procedere ad assunzioni a tempo indeterminato; attivare o prorogare rapporti di lavoro e attribuire incarichi di studio e/o consulenza.</p> <p>I comuni concorrono tramite una riduzione di spesa corrente pari a 1,2mld a partire dal 2015 e il Fondo di solidarietà comunale è ridotto di 1,2mld a partire dal 2015, per il quale è incrementato l'importo dal 10 al 20% il valore dell'importo accantonato per essere redistribuito.</p> <p>I risparmi delle province previste dall'art. 47 co. 1 del dl n. 66/2014 sono richiesti anche per il 2018</p>	
<p>Art. 36 – Pareggio di bilancio delle Regioni</p>	<p>Dal 2015 cessano di avere effetto per le Regioni a statuto ordinario le norme sul patto di stabilità interno. A partire dal 2016 nella fase di revisione e a partire dal 2015 di rendiconto, le regioni devono conseguire un saldo non negativo. In caso di mancato conseguimento del pareggio per uno dei saldi, la regione inadempiente nell'anno successivo dovrà versare all'entrata del bilancio statale un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi; non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti</p>	<p>A partire dal 2015 le Regioni a statuto ordinario devono conseguire il pareggio di bilancio, in ragione del principio costituzionale introdotto nel 2012 (articolo 81). Si osserva come una lettura troppo rigida dei bilanci rischia di trascinare le regioni (ma anche gli enti locali) in una spirale pericolosa con sensibile riduzione dei servizi erogati e con incremento della pressione fiscale sulle famiglie e le imprese, uno scenario simile a quello che viviamo oggi nell'Unione europea, ma replicato a livello nazionale.</p> <p>L'ipotesi di allentamento del patto di stabilità interno su base regionale è sicuramente utile per liberare risorse a livello comunale,</p>

	<p>impegni dell'ultimo triennio; non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; non può procedere alle assunzioni di personale; è tenuta a rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale purché sia garantito l'obiettivo del pareggio complessivo a livello regionale. Le regioni possono procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale e agli enti locali che cedono spazi finanziari sarà riconosciuta nel biennio successivo una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo.</p>	<p>ma è di tutta evidenza che tale possibilità resta quasi ad esclusivo appannaggio di poche regioni, con il rischio di accentuare il gap già esistente.</p>
<p>Art. 37 – Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali</p>	<p>Viene allentato il patto di stabilità interno. Viene stabilito che nel saldo finanziario ed entrate finali e spese finali, rilevino gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Viene ridotta l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità dei pagamenti per i debiti in conto capitale relativi al 2015 (da 100mln a 40mln).</p>	<p>Viene stimato un allentamento del patto per l'Imid.</p>
<p>Art. 38 – Varie norme in materia di enti territoriali</p>	<p>Si interviene sulla sperimentazione dei principi contabili e sulla proroga degli incentivi per le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo assetto contabile. Si prescrive che gli enti locali devono deliberare il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre; il bilancio consolidato dovrà essere approvato entro il 30 settembre. Le maggiori entrate erariali derivanti dal decreto legge 138/2011, saranno solo per la</p>	<p>Negli ultimi anni si è assistito sovente all'approvazione dei bilanci degli enti locali in tempi assolutamente fuori controllo, soprattutto sui preventivi spesso approvati a settembre se non addirittura a novembre, con l'anno ormai finito. Lo slittamento dei tempi si è accentuato anche a causa dei continui cambiamenti apportati a livello nazionale sulla tassazione e non solo; si pensi, ad esempio, a tutta la vicenda della tassazione sulla casa e sui servizi indivisibili e alle difficoltà per i comuni di avere</p>

	<p>Regione Sardegna riallocate al territorio per la riduzione del debito regionale e dei suoi Enti locali.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2015, sono trasferiti dai comuni al Ministero della Giustizia alcune spese obbligatorie, in particolare sulle locazioni. L'importo delle spese per beni e servizi è determinato tenendo conto dei costi standard. A decorrere dal 2015 è attribuito un contributo di 110 mln a Roma capitale. Prevista una disciplina particolare per il personale assunto con contratto a tempo determinato dal comune di Milano per far fronte alle esigenze di Expo 2015; sono assegnate risorse per 50 mln.</p>	<p>indicazioni certe rispetto alle entrate effettivamente disponibili.</p>
<p>Art. 39 – Attuazione Patto della salute 2014 - 2019</p>	<p>Il livello di finanziamento statale al SSN è stabilito in 112 mld e 62mln per il 2015 e in 115mld e 444mln per il 2016. Eventuali risparmi effettuati dalle Regioni resteranno nella disponibilità delle Regioni stesse per finalità sanitarie. A partire dal 2015, nel fabbisogno standard del SSN confluiscono gli importi previsti da leggi ad hoc (sussidio per hanseniani; prevenzione e lotta AIDS; disposizioni urgenti in materia sanitaria del 1999; quota per il SSN derivante dall'attuazione della direttiva 2009/52/CE relativa a datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; borse di studio medici medicina generale; assistenza a stranieri non iscritti al SSN; riqualificazione all'assistenza sanitaria e attività libero professionali). Entrano in vigore dal 2015 (dal 2014 se ancora non ripartiti) i nuovi criteri per il riparto delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria. Predisposizione di piani annuali di investimento da</p>	<p>I trasferimenti dello Stato devono garantire il miglioramento dei livelli delle prestazioni sanitari, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo (tempistiche). Nella ridefinizioni dei compiti delle professioni sanitarie infermieristica – ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione è necessario garantire il più ampio coinvolgimento delle parti interessate, in quanto professionalità troppo spesso chiamate ad assumersi responsabilità non proprie per sopperire alla carenza di organico medico. Alla definizione di funzioni, competenze e responsabilità, in caso di un innalzamento dei livelli in capo a tali lavoratori dovrà necessariamente essere rivisto e temperato alle nuove responsabilità il trattamento economico.</p> <p>In merito alle funzioni di Aifa, Agenas e Istituto superiore di sanità si evidenzia che in corso una indagine conoscitiva della competente commissione della Camera dei deputati. L'elemento</p>

	<p>parte delle Regioni e Province autonome.</p> <p>Con accordo Governo e Regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali, sono definiti i ruoli, le competenze e le responsabilità individuale e di equipe su compiti, funzioni ed obiettivi delle professioni sanitarie infermieristica-ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari, senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>L'accertamento da parte della Regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali (adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN) costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dallo stesso. Viene introdotta l'incompatibilità tra la nomina a commissario ad acta per il risanamento dal disavanzo del settore sanitario o a subcommissario e qualunque incarico presso la Regione commissariata. Il Commissario ad acta in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro propone la decadenza dei direttori generali, direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio Sanitario regionale.</p> <p>Le Regioni e Province autonome provvedono ad adottare disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.</p> <p>Si dispone che deve essere garantita adeguata dotazione di personale per le strutture dipartimentali della sanità</p>	<p>che emerge già ora è che è possibile una razionalizzazione dei tre enti, attraverso una valorizzazione delle professionalità e delle specificità che passa anche dall'eliminazione di alcune sovrapposizioni inutili e, comunque, costose.</p>
--	---	---

	<p>pubblica e della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, nel rispetto dei vincoli di spesa previsti.</p> <p>Il contingentamento della spesa per gli oneri per il personale degli Enti del SSN troverà applicazione fino al 2020.</p> <p>È fissato un nuovo termine (31 dicembre 2015) per la revisione straordinaria da parte di Aifa del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo/beneficio, prevedendo anche prezzi di riferimento per categorie omogenee. Con decreto del Ministro della Salute saranno definite le modalità di attuazione di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza. Il Ministero della salute, con Agenas e Aifa procederà a definire le priorità ai fini assistenziali (anche con l'istituzione di un'apposita cabina di regia); individuare i requisiti indispensabili per l'acquisizione di dispositivi medici dal livello regionali a quello aziendale; istituire una rete nazionale coordinata da Agenas di collaborazione tra regioni per la definizione e l'utilizzo dei dispositivi medici e per il Programma nazionale HTA dei dispositivi medici (Health technology assessment).</p>	
<p>Art. 40 - Piano Risanamento Molise</p>	<p>Autorizzazione di 40mln di euro per il 2015 in favore della Regione Molise subordinata alla sottoscrizione dell'accordo Stato - Regioni concernente l'Intervento straordinario per l'emergenza economico finanziaria del Servizio sanitario della Regione Molise e riassetto gestione del Servizio Sanitario nazionale</p>	<p>La misura è volta a far fronte alla grave situazione originatasi nella Regione.</p>
<p>Art. 41 - Verifica straordinaria nei</p>	<p>Viene definita la procedura di verifica straordinaria già prevista</p>	<p>Nell'applicazione di tale procedura sarà necessario informare e</p>

<p>confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica</p>	<p>dall'art. 1, co. 88, della L.n. 288/2012 (Legge di Stabilità 2013). In caso in cui il personale dovesse risultare idoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale è ricollocato entro 30 gg. Qualora non fosse possibile ricollocarlo nell'ambito della ASL di appartenenza o del medesimo Istituto di appartenenza, si procede secondo le vigenti disposizioni contrattuali in materia di mobilità. La verifica dovrà essere svolta dall'Inps entro il 31 dicembre 2015.</p>	<p>e coinvolgere le organizzazioni sindacali, in quanto provvedimenti direttamente incidenti sui lavoratori.</p>
<p>Art. 42 – Misure per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle regione agli enti del SSN</p>	<p>Viene incrementata dal 90 al 95% la quota di trasferimento al SSN da parte delle Regioni a valere sulle risorse trasferite dallo Stato. Il restante dovrà essere corrisposto entro il 31 marzo dell'anno seguente.</p>	<p>La norma ha l'obiettivo di assicurare il versamento al SSN delle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni.</p>
<p>Art. 43 – Razionalizzazione delle società partecipate locali</p>	<p>Viene previsto un potere di diffida esercitabile dal Presidente della Regione in caso di mancata adesione di un ente locale all'ente di governo dell'ambito ottimale, per la cui azione sono introdotte semplificazioni (affidamento, realizzabilità progetti). Viene disciplinata la successione di concessionari (verifiche).</p>	<p>La questione delle partecipate locali, richiamato nel titolo del presente articolo, occupa da tempo il dibattito politico; individuate come fonte di spreco, sono oggetto di una campagna negativa che sembra, però, dimenticare la motivazione vera per cui sono state create queste società. Le partecipate nascono come risposta all'esigenza di alleggerire i bilanci degli enti locali, anche attraverso il trasferimento di personale già assunto con regolare concorso dall'ente locale stesso. È quindi fondamentale, nel trattare la questione, distinguere almeno due livelli: quello del personale e quello della gestione. Rispetto al primo livello, vige la procedura prevista dalla legge 147/2013 (possibilità di mobilità senza consenso dal parte del lavoratore; individuazione di eventuali eccedenze di personale; tentativo di riallocazione, anche fuori regione; possibile demansionamento) che deve necessariamente essere</p>

		<p>esperita attraverso il contributo attivo del sindacato. È sul livello gestionale che si gioca, però, la vera partita che è doppia, in quanto, da una parte, è fondamentale sciogliere il legame con la politica, dall'altra, è opportuno individuare dei meccanismi per incentivare la riduzione delle partecipate attraverso accorpamenti per ambito ottimale, cosa che produrrebbe economie di scala positive. Naturalmente, ogni caso andrà valutato con estrema attenzione e con il coinvolgimento del territorio per valorizzare esperienze ed esigenze particolari.</p>
<p>Art. 44 – Contrasto all'evasione e altre misure</p>	<p>A partire dal 2015, sono innalzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 11 al 20% l'imposta sui fondi pensione complementari (si ricorda che l'aliquota, fissata all'11% nel dlgs 252/2005, è stata poi elevata all'11,5% per il 2014) . Sono tassati al 20% anche i redditi dei fondi pensione derivanti da obbligazioni; • dall'11 al 17% l'imposta sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il TFR (Trattamento di Fine Rapporto). <p>Le disposizioni di cui sopra si applicano al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. L'imposta complessivamente dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota del comma 1 e la base imponibile determinata secondo i criteri del comma 2, è ridotta del 48% della differenza fra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti ed il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.</p>	<p>L'obiettivo dell'articolo è incrementare le entrate prevedendo da un lato maggiorazioni di imposta e dall'altro contrasto all'evasione. È di tutta evidenza, però, alcune misure sono destinate a rompere il patto fiscale fra cittadino e Stato; il riferimento è in particolare all'aumento di quasi il 100% della tassazione sui Fondi pensione complementare e di circa il 65% sulla rivalutazione del TFR. Con questa operazione, il governo cambia le carte in tavola, penalizzando fortemente il lavoratore sia se ha aderito ad una forma di previdenza complementare sia se è rimasto in regime di trattamento di fine rapporto. Dall'estensione del reverse charge (meccanismo di inversione contabile), potrebbe portare al recupero di Iva per 600-700 mln.</p>

Viene estesa la possibilità di rideterminare i valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2015.

È allargato, per 4 anni, l'applicazione del regime del reverse charge (anche alle operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). L'efficacia di tale predisposizione è subordinata al rilascio di una deroga alla normativa da parte del Consiglio dell'UE; in caso di mancato rilascio, è previsto un intervento sulle accise sui carburanti per un ammontare di 988 mln di euro a decorrere dal 2015. Sono previste sanzioni per gli enti pubblici cessionari o committenti in caso di omesso o ritardato versamento IVA.

L'Agenzia dell'entrate dovrà mettere a disposizione del contribuente tutti i dati in suo possesso riferibili allo stesso contribuente per agevolare l'esercizio dell'adempimento volontario. Sono maggiorati gli importi dovuti dal contribuente in caso di ravvedimento operoso. Viene semplificata la disciplina relativa agli adempimenti dei contribuenti in materia di IVA.

Posticipato al 30 giugno 2015 il termine entro cui Equitalia e le società da essa partecipate cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

In materia di giochi pubblici, viene definita la disciplina applicabile, a partire dal 2015, anche a persone che offrono scommesse e vincite in assenza di concessione (inclusa l'imposta

unica dovuta e le relative sanzioni in caso di violazione). Previsto anche un intervento sulle sanzioni. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la percentuale delle vincite negli apparecchi di tipo Awp è fissato al 70% e il prelievo al 17%, mentre per gli apparecchi Vlt la vincita è fissata all'81% e il prelievo al 9%. Il comma 23 definisce le sanzioni per il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale vengono rinvenute slot machine con vincite in denaro non collegati alla rete statale di raccolta o che non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni.

Viene ridotta la percentuale di utili degli enti che non concorrono alla formazione della base imponibile (da un'esclusione del 95% a un'esclusione del 22,26%); la norma si applica agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.

La ritenuta a titolo di acconto che banche e Poste Italiane SPA operano a titolo di acconto dell'Imposta sul reddito all'atto dell'accredito di bonifici è elevata all'8% (dal 4%); si tratta di misura connessa al contrasto di interesse.

A partire dal gennaio 2015 sono esenti dall'Irpef i redditi percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico.

È abrogata l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche con termine ridotto a 20 anni previsto per le auto di interesse storico, per cui rimane soltanto quello per le auto e moto con almeno 30 anni.

Le misure contenute al comma 32 e seguenti riguardano le messa in

	<p>efficienza dei programmi di cofinanziamento, compresi gli interventi complementari, nell'ambito della programmazione 2014-2020 dei fondi comunitari. In attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020, le funzioni di autorità di audit dei programmi operativi nazionali (Pon) sono svolte dal Nucleo tecnico di valutazione degli investimenti pubblici – Uver Unità di verifica o dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Igrue ovvero altre autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma. L'autorizzazione di spesa per le aree interne è incrementata di 90 mln per il triennio 2015-2017; la dotazione diventa quindi complessiva di 180 mln, di 23 mln per il 2015</p>	
<p>Art. 45 – Ulteriori misure di copertura</p>	<p>Viene completamente svuotato il Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti previsto per finanziare in futuro il Bonus 80 euro introdotto con il Decreto Irpef (d.l. 66/2014). È ridotto il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di 331,533mln per il 2015 e di 18,533mln a partir dal 2016. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18 (superamento della clausola contenuta nella legge 147/2013) e fatti salvi eventuali provvedimenti normativi che potranno essere adottati, viene differito al 1° gennaio 2016, l'incremento delle aliquote Iva del 10% (+2% nel 2016 e +1% nel 2017) e del 22% (+2% nel 2016, +1% nel 2017, +0,5% nel 2018) previsto dalla legge di stabilità 2014. Viene inoltre previsto l'aumento dell'accisa sui</p>	<p>Come una spada di Damocle, l'incremento delle aliquote Iva del 10 e del 22% continua a pesare sulla testa degli italiani. Piuttosto che ricorrere le scadenze, sarebbe più utile affrontare l'intera questione con l'apertura di un tavolo di confronto che porti alla definizione di un vero paniere di prodotti di prima necessità per le famiglie. L'ennesimo aumento delle accise sui carburanti denota la mancata volontà di procedere ad un riordino delle stesse che, una volta introdotte, rimangono anche laddove viene meno la motivazione che ha portato alla loro introduzione. La riduzione degli stanziamenti per l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori usurati deriva dal peggioramento delle condizioni di accesso previste con la riforma Fornero.</p>

	<p>carburanti per maggiori entrate quantificate il 700 mln a decorrere dal 2018. I due provvedimenti possono anche non essere adottati se si trova una copertura diversa. Viene ridotto di 21 mln il fondo per l'attuazione delle misure di edilizia scolastica. Viene ridotto il fondo per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di 150 mln a decorrere dal 2015 (lo stanziamento scende da 383 a 233 mln). Viene ridotto lo stanziamento destinato al finanziamento delle attività dei fondi interprofessionali per la formazione continua di 20 mln per il 2015 e di 120 mln per il 2016.</p>	<p>La riduzione dei trasferimenti verso i fondi interprofessionali rappresenta un duro colpo alla formazione e alla riqualificazione professionale in azienda, proprio nel momento in cui è opinione condivisa che occorre proprio rafforzare il momento formativo per dare maggiori garanzie di occupabilità al lavoratore e di ripresa alle aziende. Soprattutto il taglio previsto nel 2016 è complesso da assorbire; se, come sembra di capire, il taglio è sull'optato, lo stanziamento si riduce di un terzo.</p>
<p>Art. 46 – Fondi speciali e tabelle</p>	<p>Sono stabilite le risorse che andranno a finanziare i provvedimenti legislativi che saranno approvati nel triennio 2015 - 2017</p>	
<p>Art. 47 – Entrata in vigore</p>	<p>1° gennaio 2015</p>	



Allegato

**Proposta UGL di riforma delle norme che regolano il TFR,
presentata a Palazzo Chigi il 7 ottobre 2014**

L'Unione Generale del Lavoro ritiene che il Trattamento di Fine Rapporto lavorativo sia un necessario strumento di protezione sociale per i lavoratori e che ogni eventuale proposta di riforma della materia debba essere oggetto di analisi approfondite e profonda cautela, oltre che di dibattito aperto con le rappresentanze dei lavoratori stessi.

Nel caso si ritenga necessaria una revisione della normativa che disciplina il TFR, ai fini del rilancio del potere d'acquisto dei redditi da lavoro e dei consumi, tuttavia, analizzata la situazione economica e sociale del Paese, dei lavoratori e delle imprese, soprattutto grazie al confronto diretto con gli iscritti ed i rappresentanti sindacali di base, l'UGL ritiene che la proposta del Governo di anticipare un quantitativo mensile o annuale del TFR non otterrebbe i risultati sperati.

L'importo nelle buste paga dei lavoratori, infatti, sarebbe troppo basso e soggetto ad elevata tassazione. In sintesi verrebbe bruciato quanto accantonato faticosamente dai lavoratori, come del resto hanno fatto notare anche diversi autorevoli osservatori ed addetti ai lavori.

Le risorse accumulate dai lavoratori negli anni di servizio rappresentano, infatti, una risorsa importante, soprattutto al termine della loro vita lavorativa, per non rischiare ulteriori indebitamenti a causa dell'esiguità delle pensioni. Inoltre, proprio a causa dell'attuale situazione del mondo del lavoro, caratterizzata dall'aumento della disoccupazione e della precarietà, non occorre dimenticare che il TFR rappresenta un'importante ancora di salvezza nel momento in cui si perde il lavoro.

Basti pensare ai tanti esodati che si sono ritrovati in un limbo a causa della riforma dell'età pensionabile che, grazie a quanto maturato con il TFR hanno potuto, almeno in parte far fronte alle difficoltà.

Infine alle aziende, specie se piccole e medie imprese, sarebbe richiesto un impegno che potrebbe metterne in crisi la tenuta economica e finanziaria.

Al contrario si ritiene che sarebbe maggiormente utile ai lavoratori, meno incisiva per le aziende e finalizzata a una concreta ripresa dell'economia la seguente proposta avanzata dalla UGL.

Modifica delle condizioni di richiesta di anticipo del TFR

Attualmente (Articolo 2120 del Codice Civile come modificato dalla L. 29 maggio 1982, n. 297), l'anticipo del TFR si può chiedere solo una volta nel corso della carriera presso un datore di lavoro, esclusivamente per spese mediche, acquisto o costruzione della prima casa per sé ed i figli, ristrutturazione straordinaria della casa di proprietà, per congedi per astensione facoltativa di maternità, formazione e formazione continua.



Al fine di immettere liquidità nelle buste paga dei lavoratori italiani, mantenendo però il carattere di eccezionalità e consistenza economica del TFR, si propongono le seguenti modifiche:

- Motivazioni – si richiede di ampliare i casi nei quali è possibile che il lavoratore richieda il TFR (*ad esempio per l'estinzione di mutui e finanziamenti*)
- Anni di servizio – si richiede, anche alla luce della nuova disciplina dei contratti di lavoro, che il limite attuale di 8 anni di servizio sia ridotto della metà, a 4 anni
- Quante volte si può chiedere – si richiede che la disciplina attuale che consente, nella gran parte dei casi, di chiedere solo una volta l'anticipo del TFR sia modificata rendendo possibile la richiesta la prima volta dopo 4 anni dall'assunzione e poi altri 4 anni tra una richiesta e l'altra.

Il Governo ha affermato, per garantire la liquidità alle aziende in caso di approvazione della sua proposta di TFR in busta paga, di essere intenzionato ad istituire un fondo ad hoc creato dalle banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti o solo dalle banche coordinate dall'Abi.

Ebbene tale fondo potrebbe anche essere a garanzia della proposta di ampliamento delle condizioni di richiesta anticipo TFR della proposta in oggetto elaborata dalla UGL.

Infine, attualmente esiste un altro limite: i lavoratori, che hanno tutti i requisiti richiesti dalla legge e fanno richiesta di anticipo del TFR, possono vedere accettata o meno la richiesta in base al numero complessivo di lavoratori dell'azienda che hanno fatto nello stesso anno richiesta di anticipo TFR. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento dei dipendenti con 8 anni di servizio e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

Sarebbe utile verificare se ci sono le condizioni per un ampliamento di tale tetto limite.